



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---



# **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI  
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2021

# INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni .....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione .....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone .....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Classificazione delle strade, zone ed aree .....	7
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone .....	7
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio .....	8
Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone .....	8
Articolo 16 – Dichiarazione.....	9
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	9
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva .....	10
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 22 – Riduzioni .....	12
Articolo 23 - Esenzioni .....	12
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	13
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	13
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette .....	13
Articolo 27 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni .....	13
Articolo 28 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni.....	14
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo .....	15
Articolo 30 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni .....	15
Articolo 31 - Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni.....	16
Articolo 32 - Pagamento del diritto .....	16
Articolo 33 - Norme di rinvio .....	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 35 - Funzionario Responsabile .....	17
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni .....	17
Articolo 37 - Occupazioni abusive .....	17
Articolo 38 - Domanda di occupazione .....	18
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione .....	19

Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	20
Articolo 41 - Durata dell'occupazione .....	20
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 43 - Modifica, revoca, rinuncia della concessione o autorizzazione .....	21
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 45 - Titolarità della concessione e subentro.....	22
Articolo 46 - Criteri per la determinazione del canone .....	24
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	24
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone .....	24
Articolo 50 - Passi carrabili e accessi.....	25
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	26
Articolo 52 - Agevolazioni .....	26
Articolo 53 - Esenzioni .....	27
Articolo 54 - Particolari tipologie di occupazioni permanenti .....	28
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	28
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	29
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva .....	29
Articolo 58 - Rimborsi e compensazione.....	29
Articolo 59 - Sanzioni.....	30
CAPO V – CANONE MERCATALE .....	31
Articolo 60 – Oggetto .....	31
Articolo 61 – Disposizioni generali.....	31
Articolo 62 – Presupposto del Canone .....	31
Articolo 63 – Soggetto passivo .....	31
Articolo 64 – Commercio su aree pubbliche.....	31
Articolo 65 – Rilascio dell'autorizzazione.....	32
Articolo 66- Decadenza e subentro dell'atto di concessione .....	32
Articolo 67 - Funzionario Responsabile .....	32
Articolo 68 - Domanda di occupazione .....	32
Articolo 69 - Criteri per la determinazione del canone .....	32
Articolo 70 - Classificazione delle strade.....	32
Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	33
Articolo 72 - Canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti.....	33
Articolo 73 - Occupazioni abusive .....	33
Articolo 74 – Sospensione dell'attività di vendita .....	34
Articolo 75 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	34
Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva .....	35
Articolo 77 - Rimborsi e compensazione .....	35
Articolo 78 - Sanzioni.....	35
Articolo 79 – Disposizioni finali .....	36

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Continuano ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 7 settembre 2006 e s.m.i. ed il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2019 e s.m.i...

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, la parte eccedente di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità.

#### **Articolo 5 – Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità

#### **Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
3. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei Beni Paesaggistici, Beni culturali come definiti dal D.lgs. n.42/2004, e di edifici, manufatti e aree di pertinenza d'interesse storico-

artistico, individuati come tali dal PRGC vigente ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 e smi, (es. statue, monumenti, fontane monumentali, mura della città, cimiteri, sugli edifici e luoghi di culto) non può essere autorizzato il collocamento di mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni.

#### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono inoltre da considerarsi abusive le varie forme di pubblicità esposte ed autorizzate per le quali non sia stato eseguito il versamento del relativo Canone.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 10 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Articolo 11 - Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Articolo 12 - Classificazione delle strade, zone ed aree**

1. La classificazione delle strade ai fini della determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie/pubbliche affissioni prevede una classificazione in:
  - a) **Categoria Normale**, con applicazione del canone deliberata dall'Ente;
  - b) **Categoria Speciale** (come da elenco vie **Allegato A**) con maggiorazione del **150%** del canone deliberato in Categoria Normale.
2. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree non classificate in Categoria Speciale, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento al canone corrispondente in categoria normale.

#### **Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio;
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto;
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario;
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica il canone prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.
12. Per i mezzi pubblicitari di carattere temporaneo e commerciale esposti capillarmente sul territorio comunale (es. locandine, stendardi, manifestini, ecc...) la metà degli stessi si considerano esposti in categoria speciale e come tale, soggetti alla maggiorazione prevista dal presente regolamento.

#### **Articolo 14 - Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### **Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria



sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 16 - Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, o al soggetto affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo fatto salvo l'adeguamento del provvedimento autorizzativo secondo le disposizioni Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

#### **Articolo 17 - Pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, anche mediante modello F24.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'esposizione.
3. Il canone annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. È ammessa la possibilità, su richiesta del soggetto passivo, del versamento in rate, aventi scadenza 31 marzo, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della

prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie e pandemie con criteri precisati nell'atto deliberativo, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 18 – Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

#### ***Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione, fissata nella misura del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, senza la prescritta autorizzazione preventiva, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione pari al 100% del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalla vigenti norme del Codice della Strada.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
5. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
6. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.

7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

#### ***Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati complessivamente.

#### ***Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base al canone specifico determinato per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base al canone pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuto il canone in base al canone specifico determinato per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto il canone in base al canone specifico determinato per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 22 - Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Articolo 23 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### ***Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 7 settembre 2006 e s.m.i.

#### ***Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### ***Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### ***Articolo 27 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia

superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo per ciascuna commissione definito con deliberazione tariffaria di Giunta comunale.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

#### ***Articolo 28 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è definita per ciascun foglio base di dimensione fino a 70 x 100 cm. Con delibera della Giunta Comunale è determinata annualmente il canone in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli base, il canone è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorata del 100 %.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100%.
6. Per i manifesti di carattere commerciale, ai fini dell'applicazione del canone, la metà dei fogli si considerano esposti in categoria speciale e come tale soggetti alla maggiorazione prevista dal presente regolamento.
7. In riferimento ai manifesti commerciali di grande formato, costituiti da almeno 8 fogli base 70 x 100 cm (600 x 300 cm , 400 x 300 cm, ecc...), la maggiorazione per categoria speciale si applica per il totale dei fogli soltanto se l'impianto è ubicato in detta categoria.

8. Il canone si applica sulla base della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
9. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del manifesto;
  - c) durata di esposizione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
10. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto con un minimo di 51,00 €

#### ***Articolo 30 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni***

1. Il canone del servizio delle pubbliche affissioni è ridotto della metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Tutti i manifesti di cui al precedente comma 1) che rientrano nella riduzione del presente articolo, non sono soggetti alla maggiorazione prevista per l'affissione in Categoria Speciale, applicata invece ai manifesti di carattere commerciale.

### ***Articolo 31 - Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

### ***Articolo 32 - Pagamento del diritto***

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il diritto è riscosso utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, anche mediante modello F24.

### ***Articolo 33 - Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

## ***CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

### ***Articolo 34 – Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità



per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio.

### ***Articolo 35 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 36 - Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le concessioni e/o autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate, se ne esistono i presupposti di legge, automaticamente con il pagamento del canone ivi previsto salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
4. Le Autorizzazioni/Concessioni di suolo ed aree private ad uso pubblico temporanee o permanenti di interesse privato vanno rilasciate previa esibizione da parte del richiedente del preventivo nullaosta scritto della proprietà.

### ***Articolo 37 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 38 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni lavorativi prima della data di rilascio dell'autorizzazione di occupazione.
3. Le istanze di richiesta di autorizzazioni/concessioni per l'ampliamento stagionale di esercizio commerciale su aree pubbliche per il posizionamento di specchi, per esecuzione di segnaletica orizzontale, autorizzazione di passi carrai, posizionamento di manufatti e sistemi di dissuasione della sosta che comportino manomissione di suolo pubblico o chiusura di strade devono essere inoltrate almeno 30gg prima l'inizio dell'occupazione.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale

provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

**Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente ufficio, sono indicati:
  - a) la durata dell'occupazione;
  - b) la misura dello spazio concesso;
  - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
  - d) eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;
2. La concessione e/o autorizzazioni deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. L'ufficio preposto al rilascio della concessione e/o autorizzazione può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
  - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
4. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
5. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti del concessionario.
8. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione e/o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

#### **Articolo 40 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare delle concessioni e/o autorizzazioni trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione e/o autorizzazione proponendo all'Amministrazione apposita domanda. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione e/o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
3. E' fatto obbligo al titolare della concessione e/o autorizzazione di:
  - a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;
  - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;
  - c) rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nonché di rimuovere eventuali materiali depositati derivanti dall'occupazione per qualunque motivo. Qualora il titolare della concessione e/o autorizzazione non adempia, le spese che l'amministrazione comunale sosterrà per il ripristino del suolo, verranno addebitate con provvedimento del responsabile che ha rilasciato concessione e/o autorizzazione anche con recupero sull'eventuale cauzione o fideiussione.
4. Il titolare della concessione e/o autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ed è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il suddetto titolare deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

#### **Articolo 41 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate con durata definita dalle specifiche normative di settore o da altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) mancata occupazione del bene avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso in caso di occupazione permanente o nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea. Nei casi in cui le Autorizzazioni/Concessioni anche temporanee abbiano per oggetto la posa di manufatti o l'esecuzione di lavori la decadenza sopravviene trascorsi 30 gg.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Articolo 43 - Modifica, revoca, rinuncia della concessione o autorizzazione**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare la concessione e/o autorizzazione in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
2. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento al concessionario nei termini di legge. Con il provvedimento di revoca può essere assegnato un congruo termine per l'eventuale esecuzione di lavori per la rimozione dell'occupazione e la rimessa in pristino dell'area occupata.
3. La revoca non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto per il periodo di occupazione e comunque fino alla data di efficacia della revoca stessa compreso eventuali periodi autorizzati dal provvedimento di revoca.
4. Il titolare della concessione e/o autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta da recapitare al Protocollo dell'ente a cura dell'interessato.
5. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà comunque superare quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza interessi purché la comunicazione sia pervenuta almeno 3 giorni prima della data prevista di inizio dell'occupazione.
7. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
8. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle eventuali sanzioni e interessi avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
9. Se il titolare della concessione e/o autorizzazione alla scadenza o dal giorno della sua revoca o rinuncia non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune che dovrà rivalersi nei suoi confronti anche trattenendo il deposito cauzionale richiesto o fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

#### ***Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza, previa istanza inoltrata al Settore competente e secondo le seguenti modalità:
  - a) Il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni temporanee è previsto per una sola volta, successivamente occorre ripresentare istanza di richiesta per una nuova autorizzazione.
  - b) Le istanze di rinnovo per le autorizzazioni/concessioni di durata superiore a 30 giorni devono essere inoltrate 10 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione/concessione
  - c) I rinnovi per autorizzazioni/concessioni di durata inferiore ai 30 giorni sono concessi solo per avverse condizioni meteorologiche da comunicare al verificarsi dell'evento all'ufficio preposto che ha rilasciato l'Autorizzazione/Concessione.
2. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del titolare della concessione e/o autorizzazione, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

#### ***Articolo 45 - Titolarità della concessione e subentro***

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
  - a. Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
  - b. Custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione

il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- c. Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
  - d. Versare il canone alle scadenze previste;
  - e. Mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
  - f. Provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;
  - g. Rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
  - h. Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
  - i. Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
  3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
  4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
  5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
  6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

#### **Articolo 46 - Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone standard annuo e il canone standard giornaliero in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono annualmente approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

#### **Articolo 47 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due Categorie (**All. B**).
2. Per le occupazioni in seconda categoria il canone è ridotto del 30%.

#### **Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.

#### **Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.



5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di 1,50 € ad utenza. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### ***Articolo 50 - Passi carrabili e accessi***

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili il canone è ridotto al 50 per cento;
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata fino ad una superficie non superiore a mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq il canone è calcolato in ragione del 10 per cento;
5. Per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo art. 53 comma n) del presente regolamento, e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, il canone ordinario è ridotto al 50%;
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal

proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, il canone è ridotto del 10%;

7. Per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, il canone è ridotto del 30%;
8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune;
9. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **Articolo 51 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 52 - Agevolazioni**

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 160/2019 commi da 816 a 846 sono previste le seguenti agevolazioni:
  - a) La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i 1000 mq è calcolata in ragione del 10 per cento;
  - b) Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica una riduzione del 20 per cento;
  - c) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a canone ridotto del 50 per cento;
  - d) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
  - e) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone ordinario di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone ordinario di cui al primo periodo è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
  - f) Per le occupazioni di spazi per attrazione, giochi, divertimenti per spettacoli viaggianti, il canone è ridotto dell'80%;
  - g) Per le occupazioni di spazi ed aree sovrastanti e sottostanti il suolo, il canone è ridotta del 50%;
  - h) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica il canone ridotto dell'80%;
  - i) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia il canone è ridotto al 50%;

- j) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto il canone è ridotto del 50%;
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- 3. Oltre alle riduzioni/agevolazioni previste al precedente comma 1, qualora l'occupazione si trovi in seconda categoria, sarà applicabile un'ulteriore riduzione pari al del 30%.

### **Articolo 53 - Esenzioni**

- 1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
  - c) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - e) Le tende e simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
  - h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessioni e/o autorizzazione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - i) Le occupazioni effettuate con le autovetture adibite al servizio taxi, nelle aree pubbliche a ciò destinate;
  - j) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, fiori e piante ornamentali, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose e per la durata delle stesse. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - k) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di edifici effettuati in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - l) Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

- m) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale;
  - n) I semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
  - o) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
  - p) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
  - q) Occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a due ore;
  - r) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocate su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione delle stesse.
  - s) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
  - t) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
  - u) Le occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché' l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
2. Il Consiglio Comunale può, con proprio atto motivato, deliberare ulteriori riduzioni/esenzioni per determinate categorie di soggetti, per particolari ragioni di carattere economico e/o sociale e per determinati periodi di tempo.

#### ***Articolo 54 - Particolari tipologie di occupazioni permanenti***

1. Per occupazioni permanenti già in essere e/o disciplinate da specifiche convenzioni/contratti (es. occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, edicole, chioschi, etc) il canone concessorio avrà valenza omnicomprensiva includendo pertanto il canone disciplinato dal presente regolamento. Il canone dovrà avere un valore almeno pari al valore del canone calcolato ai sensi del presente regolamento.

#### ***Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito di norma contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 Marzo. È ammessa la possibilità, su richiesta del soggetto passivo, del versamento in rate, aventi scadenza 31 marzo, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, anche mediante modello F24.
6. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie e pandemie con criteri precisati nell'atto deliberativo, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

#### ***Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono svolti tramite concessionario affidatario del servizio.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 58 - Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

### **Articolo 59 - Sanzioni**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione, fissata nella misura del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
11. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 60 – Oggetto**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **Articolo 61 – Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

### **Articolo 62 – Presupposto del Canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### **Articolo 63 – Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

### **Articolo 64 – Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente

#### **Articolo 65 – Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

#### **Articolo 66- Decadenza e subentro dell'atto di concessione**

1. In riferimento alla decadenza ed al subentro degli atti autorizzativi si rimanda a quando disciplinato nel precedente CAPO IV in quanto del tutto compatibile.

#### **Articolo 67 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **Articolo 68 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle normative vigenti in materia e dal Regolamento comunale per il commercio su area pubblica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 19/03/2007 e s.m.i..

#### **Articolo 69 - Criteri per la determinazione del canone**

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono annualmente approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

#### **Articolo 70 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due Categorie (**All. B**).
2. Per le occupazioni in seconda categoria il canone è ridotto del 30%.



**Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Ai sensi del comma 843 della legge 160/2019, alle occupazioni relative ai mercati si applicano le tariffe di cui al comma 842, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.
2. Per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera si considera una durata di occupazione giornaliera pari a 8 ore;
3. Per i titolari di concessione/autorizzazione vengono conteggiate n.52 settimane annue per ogni mercato.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.
5. Il canone di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

**Articolo 72 - Canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti**

1. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti è calcolato in misura fissa indipendentemente dalla metratura occupata/assegnata.
2. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli operatori spuntisti dovrà obbligatoriamente essere versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket d'ingresso da consegnare agli organi di vigilanza nel momento di svolgimento delle operazioni di spunta.
3. Il costo del singolo ticket d'ingresso giornaliero è riportato nella relativa Delibera di approvazione delle tariffe.
4. Ogni ticket è utilizzabile per il pagamento di un posteggio giornaliero al momento dell'assegnazione.
5. Ogni blocchetto è costituito da 5 ticket.
6. Le richieste di ticket per la partecipazione alla spunta nei mercati dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo predisposto.
7. La procedura di ricevimento e rilascio dei ticket per la spunta sarà promossa con apposita nota informativa pubblicata nella relativa sezione del sito web istituzionale oltreché attraverso i tradizionali canali informativi.
8. La richiesta di ticket per la spunta deve avvenire con almeno una settimana di anticipo rispetto al presunto utilizzo dei ticket stessi da parte del richiedente.
9. La mancata presentazione del ticket comporterà l'impossibilità di utilizzare il posteggio assegnato giornalmente.

**Articolo 73 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### ***Articolo 74 – Sospensione dell'attività di vendita***

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa.

#### ***Articolo 75 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

6. Il canone per le occupazioni temporanee va corrisposto, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
7. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone di norma è effettuato in due rate scadenti il 31 Gennaio ed il 31 Luglio di ciascuna annualità.
8. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, anche mediante modello F24.
9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie e pandemie con criteri precisati nell'atto deliberativo, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 77 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

### **Articolo 78 - Sanzioni**

3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione, fissata nella misura del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Le sanzioni per omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).

8. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
9. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
10. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
11. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
12. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
13. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

#### ***Articolo 79 – Disposizioni finali***

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

# ALLEGATO "A"

## ELENCO DELLE STRADE E DELLE ZONE COMUNALI PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.

Il territorio comunale è suddiviso in due categorie (Normale e Speciale). Rientrano nella "CATEGORIA SPECIALE" le seguenti vie o piazze:

<b>CATEGORIA SPECIALE</b>
VIA BINDA
VIA BONOMELLI
VIA CASSINO
VIA CIMITERO
VIA GALLETTI
VIA GARIBALDI
VIA GENTINETTA
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GRAMSCI
VIA MIZZOCCOLA
VIA PIAVE
VIA SCAPACCINO
VIA SEMPIONE
VIA TORINO
VIA VITTORIO VENETO
C.so DISSEGNA
C.so FRATELLI DI DIO
C.so MARCONI
C.so MONETA
C.so P. FERRARIS
loc. REGIONE NOSERE
P.za CADUTI II RISORGIMENTO
P.za CAVOUR
P.za MATTEOTTI
P.za ORSI MOSE'
P.za REPUBBLICA dell'OSSOLA
S.P.166

La diffusione dei messaggi pubblicitari sulle rimanenti strade e piazze del territorio comunale non riportate nella precedente tabella è da considerarsi svolta in **Categoria Normale**.

## **ALLEGATO "B"**

### **ELENCO DELLE STRADE E DELLE ZONE COMUNALI PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED ALLE AREE MERCATALI.**

Il territorio comunale è suddiviso in due categorie (I° e II° Categoria).

Rientrano nella "CATEGORIA 1° tutte le vie, le strade, le piazze ecc... che si trovano all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie che nella stessa categoria sono ricomprese:

<b>Perimetro 1° CATEGORIA</b>
Piazza Matteotti
Via Gramsci
Via Veneto
Via Castellazzo
Via Scaciga della Silva
Via Oliva
Via Cassino
Via Braggio,
Via Mattarella
Largo Madonna della Neve
Via Gibellino
Via Marina d'Italia
Via Galletti
Piazza Orsi Mosè
Corso Dissegna
Via Trabucchi
Via Bonomelli

Le rimanenti strade e piazze del territorio comunale non riportate in tabella e non rientranti nel perimetro delimitato dalle stesse sono da considerarsi in **II° Categoria**.